



diritto **religioni**

Semestrale
Anno IX - n. 2-2014
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

18

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno IX - n. 2-2014
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübner, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni, L. Musselli

G.J. Kaczyński, M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco

P. Stefanì

L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino

Parte III

SETTORI

*Letture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàñ - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

pochi danni al tema dell'intercultura.

Sottolinea l'importanza del "Libro bianco" sul Dialogo interculturale del Consiglio d'Europa, adottato nel 2008, anno europeo appunto sul dialogo interculturale. Un documento importante, che apre una riflessione sulla centralità del dialogo nella gestione e trasformazione del conflitto nella società multireligiosa e multiculturale. Andare oltre il multiculturalismo e l'integrazione culturale come dinamica di straniamento del soggetto dalla propria cultura e imposizione di una "nuova" cultura, come precondizione per l'integrazione, sono gli obiettivi del Libro bianco. La centralità dei diritti umani, della democrazia, sono il contesto di riferimento per l'implementazione del dialogo tra i diversi. Un documento che ha come obiettivo quello del superamento della "globalizzazione dell'indifferenza" (p. 163), assolutamente condivisibile.

Cos'è il diritto interculturale? Cosa non è diritto interculturale? Sono i due interrogativi di fondo della terza parte del volume. Ciò che emerge è la necessità che la collaborazione tra le scienze succitate, lungi dall'essere un pericolo avvertito dal giurista incapace di andare oltre le analisi del diritto inteso come "scienza pura", consenta invece al giurista interculturale di "andare oltre, adoperarsi per fornire una traduzione culturale che consenta alle parti in causa di comprendere «davvero»oltre le forme. Dovrà cioè comportarsi come il ponte che unisce le due sponde di un fiume, diventando un luogo terzo che permette agli abitanti dell'una e dell'altra riva di incontrarsi" (p. 184). La metafora e la traduzione sono, come emerge, due importanti tasselli metodologici per l'analisi del diritto in chiave interculturale. Tradurre la diversità vuol dire generare un "luogo" terzo rispetto alle culture in gioco, a quella nascosta dentro le pieghe del diritto, che sovente ha una derivazione religiosa, e quella dell'istanza del culturalmente altro che chiede riconoscimento dentro il sistema

giuridico, l'egualianza "dentro" la legge, per riprendere una espressione simbolicamente potente di Mario Ricca.

Andare oltre il sistema dei "diritti culturali", oltre il sistema penalistico della *cultural defences*, andare oltre la diversità come diritto della persona intesa nella fissità del rapporto tra persona e appartenenza culturale e religiosa è l'ambizioso obiettivo del diritto interculturale, un obiettivo necessario però perché il conflitto non diventi scontro e, quindi, violenza.

Le pagine finali sono dedicate al tema, caro ad ogni ecclesiastica, della laicità interculturale. Osserva Consorti che la laicità avrà un futuro nella misura in cui riuscirà ad andare oltre "la tradizionale logica verticale che presume lo Stato come unico custode della laicità" (p. 235), nella misura in cui sappia andare oltre ciò è la laicità francese, "figlia di una costruzione culturale che puntava alla realizzazione di una società omogenea" (p. 235), nella misura in cui riconosca cioè la necessità di andare oltre la stessa neutralità, che se si è invertita nel rapporto con la religione nelle dinamiche del "pluralismo cristiano", oggi rischia di non essere in grado di gestire e trasformare i conflitti della società multireligiosa e multiculturale.

Paolo Stefanì

AA.Vv., *Il fattore religioso nella Repubblica di San Marino*, a cura di ANTONELLO DE OTO e LUCA IANNACCONE, il Cerchio, Città di Castello, 2013, pp. 148.

L'analisi della regolamentazione del fattore religioso nei diversi Stati assume rilevante interesse nell'attuale mondo globalizzato, in cui il processo di omologazione sociale, culturale ed economico contribuisce ad acuire la crisi del modello di Stato nazionale, che, tuttavia, trova rinnovata vitalità ed autonomia nella strenua rivendicazione di un proprio legittimo

“margine di apprezzamento” in materia religiosa. Nonostante l'appartenenza ad ordinamenti sovranazionali a carattere regionale, e le inevitabili interferenze ed ingerenze che ne scaturiscono, gli Stati sembrano voler proteggere questo residuo brandello di sovranità.

L'eterogeneità delle risposte offerte diviene ancora più significante nei micro-Stati, perché in essi è proprio la “ragione culturale” dello stare insieme – spesso costituita dalla condivisione del medesimo sentimento confessionale – a costituire il fondamento della loro identità, gelosamente custodita tra istanze di apertura all'esterno e tentativi di custodia delle tradizioni locali. La ricerca di questo difficile equilibrio per gli Stati di piccole dimensioni produce soluzioni contrastate, in cui ci si muove tra gli slanci pluralistici e libertari di piccoli Stati quali Capo Verde e il Lesotho, ed i picchi liberticidi di altre realtà (Maldive, Comore, Gibuti).

Ne deriva che l'esercizio di un diritto al territorio rispettoso dei diritti fondamentali non è un traguardo sempre tagliato da queste micro-realità (p. 138), tanto che «l'equazione piccole patrie tutela dei diritti umani non sembra essere sempre così vincente» (p. 132). Con il suo contributo in tema di piccoli stati e fattore religioso Antonello De Oto, curatore dell'opera recensita insieme a Luca Iannaccone, offre la giusta chiave di lettura per una piena comprensione del senso che permea il volume dal titolo *Il fattore religioso nella Repubblica di San Marino*, in cui si esalta la Serenissima Repubblica di San Marino per la «pregevole alchimia» raggiunta nella dinamica tra laicità e tradizione, tra difesa del diritto al territorio e tutela dei diritti fondamentali.

L'indagine dell'ordinamento costituzionale sammarinese, cui è dedicato il contributo di Paco D'Onofrio, è preceduta dalla minuziosa ricostruzione storica di Alessia Lignani Annichini sull'insediamento ebraico sul Monte Titano, in cui si evidenzia come tale presenza fosse legata

all'esigenza di usufruire del servizio di prestito ad usura, precluso ai cristiani – almeno fino all'istituzione dei primi monti di pietà a partire dal 1619 – ed esercitato dai soli banchieri giudei muniti di dispensa papale. Nonostante alcuni episodi di diffidenza, il piccolo Stato, a dispetto di quanto accadeva nei Comuni limitrofi, si mostrò particolarmente tollerante nei confronti degli ebrei, ed oltre a non richiedere spesso l'autorizzazione pontificia – anche a testimonianza di una certa indipendenza vantata nei confronti del Pontefice – non impose loro, se non a partire dal 1530, l'ostensione di un segno distintivo di riconoscimento (p. 29).

La Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi dell'Ordinamento Sammarinese, approvata con la legge 8 luglio 1974, n. 59, costituisce, insieme allo *jus commune*, la «pietra miliare» del vigente ordinamento giuridico sammarinese, impegnato ad assicurare un'effettiva uguaglianza sostanziale tra i cittadini anche attraverso il divieto di discriminazioni per ragioni di culto o religiose (art. 4) e la mancanza di impedimenti all'esercizio di qualsivoglia fede, al di fuori del limite dell'ordine pubblico. La libertà di culto è quindi pienamente garantita. A tal fine il Codice penale incrimina ogni comportamento lesivo di qualsiasi culto, senza che sia operata, a differenza di quanto prevedevano gli artt. 402-406 del Codice penale italiano anteriormente alla novella del 2006, alcuna distinzione, sia in ordine alla previsione delle singole fattispecie criminose che in relazione al trattamento sanzionatorio, tra confessione cattolica ed altre confessioni.

Nei micro-Stati, come accennato, è la “ragione culturale” a costituire l'essenza ed il fondamento della loro esistenza. Ciò vale in particolare per la Repubblica di San Marino, nel quale la comunità, al tempo stesso civile e religiosa, «vive nel ricordo e nella venerazione di un Santo al quale attribuisce la sua fisica esistenza» (p. 43). La comune storia dei due Santi

scalpellini Marino e Leone, entrambi provenienti dalla Dalmazia, sta anche alla base della costituzione della Diocesi di San Marino-Montefeltro, la cui peculiare estensione su due Stati (Italia e San Marino) è chiaramente tratteggiata da Paolo Stefani nel contributo dal titolo *Note di diritto canonico sulla Diocesi di San Marino-Montefeltro*. L'A. indaga le ragioni che hanno condotto, in data 22 febbraio 1977, alla *recognitio* della Diocesi del Montefeltro sotto la denominazione di San Marino-Montefeltro, manifestando, inoltre, una certa perplessità in relazione al criterio, quello della sede in Italia, utilizzato per affermare l'italianità della Diocesi. Successivamente sono attentamente scandagliati i problemi pratici in materia di amministrazione dei beni temporali e di sostentamento del clero derivanti dal radicamento della Diocesi sul territorio di due diversi Stati, peraltro caratterizzati dalla determinazione di aliquote differenziate per il finanziamento della Chiesa Cattolica (otto per Mille l'Italia, tre per mille San Marino). La necessità di garantire un trattamento omogeneo tra le Parrocchie ed il clero operante tra il territorio italiano e quello sammarinese è ulteriormente complicato dalla circostanza che alla Diocesi italiana – riconosciuta come ente ecclesiastico italiano in virtù della sede fissata in territorio italiano – corrisponda un Istituto diocesano per il sostentamento del clero che, al contrario, avendo sede nel territorio di San Marino, non è stato riconosciuto come ente ecclesiastico dall'Italia in quanto ente straniero (p. 53). Al riguardo, alla luce delle eccezioni alla normativa canonica – tra queste si segnala il singolare ruolo di coordinamento economico-amministrativo di cui è investito il Vicario foraneo – l'A. suggerisce la soluzione della stipulazione di un Patto a tre tra Santa Sede, Repubblica Italiana e Repubblica di San Marino, con cui gli Stati assumerebbero l'impegno di concorrere congiuntamente alle esigenze del clero della Diocesi di San

Marino-Montefeltro (p. 55).

Il successivo contributo di Luca Ianaccone ripercorre la disciplina, e la relativa evoluzione, del matrimonio religioso nella Repubblica di San Marino. Prima della legge del 26 aprile 1986, n. 49 il matrimonio canonico assumeva rilevanza civile come conseguenza immediata e diretta della sua celebrazione, costituendo, inoltre, l'unica forma matrimoniale contemplata dall'ordinamento sammarinese fino all'entrata in vigore legge del 22 settembre 1953, n. 37. Sarà soltanto a partire dal 1953, infatti, che verrà affiancata a tale forma quella di un matrimonio civile modellato sulle fondamenta dello stesso matrimonio canonico, quindi caratterizzato dall'indissolubilità del vincolo coniugale (consenso prestato *pro semper* e inesistenza di cause di scioglimento diverse dalla morte dei coniugi). Il processo di progressiva secolarizzazione della materia matrimoniale si è completato con l'art. 3 della legge 49/1986, il quale prevede che gli effetti civili conseguono automaticamente solo per il matrimonio civile, mentre per gli effetti civili del matrimonio religioso (non necessariamente canonico) si richiede la trascrizione del relativo atto, da effettuarsi non oltre il terzo giorno non festivo dalla celebrazione delle nozze. Il testo normativo, richiamandosi ad un generale matrimonio religioso – canonico e non – supera così ogni discriminazione nel trattamento riservato ai matrimoni religiosi dei fedeli cattolici e dei fedeli di una diversa confessione, con la conseguenza che l'accesso all'efficacia civile del matrimonio non sia condizionato né dall'appartenenza ad una determinata confessione né dal rispetto di predeterminate forme. Tuttavia, nonostante questo apprezzabile fine, la legge, per come è concretamente formulata, sembra ingenerare notevoli rischi applicativi, a causa della difficoltà di accertare, in assenza di parametri normativi adeguati e di requisiti formali minimi, quando si sia in presenza di una forma effettivamente religiosa

di celebrazione del matrimonio, come tale suscettibile di conseguire i relativi effetti civili. L'A. segnala con particolare precisione questi profili di criticità insiti nella farraginosa normativa matrimoniale sammarinese, e conclude il suo contributo ricordando che la Repubblica di San Marino, a differenza di quanto previsto in Italia con il Concordato del 1929, abbia scelto di dare immediata esecutività alle sentenze di nullità matrimoni emesse dai tribunali ecclesiastici conformemente alle norme di diritto canonico.

Segue il saggio di Adolfo Morganti, che, nel tentativo, sicuramente apprezzabile, di fare chiarezza intorno ai nuovi movimenti religiosi, alle sette ed alle realtà *border line* che affollano il territorio sammarinese – ma il problema è comune a tutto l'Occidente decristianizzato – offre spunti di sicuro interesse anche per la dottrina ecclesiasticistica, chiamata a dare contenuto al “concetto giuridico” di confessione religiosa, anche a fronte delle nuove e controverse espressioni di un senso religioso dai confini sempre meno nitidi.

Chiude l'opera il contributo di Antonio Fuccillo, il quale, con l'intento di evidenziare le differenze e le convergenze rispetto alla laicità sammarinese, analizza la peculiare situazione del Principato di Monaco, Stato confessionale, ma allo stesso tempo rispettoso del pluralismo religioso, in cui la radicata presenza del cattolicesimo quale religione di Stato, nonostante paia in contrasto con la «fama» del Principato legato allo «svago turistico ed al gioco d'azzardo», sottende anche all'impegno del governo di contribuire, grazie anche ai proventi dei casinò, alle necessità della Chiesa Cattolica (p. 146). In questo senso l'esperienza monegasca è presa dall'A. come occasione di verifica della compatibilità tra confessionismo e pluralismo religioso, onde dimostrare che «la dichiarata preferenza dello Stato verso una determinata confessione religiosa» non «sia di per sé automaticamente

ostacolo alla indefettibile laicità delle istituzioni democratiche» (p. 148). Al riguardo, a dispetto di una sua sostanziale laicità, sarebbe stato interessante evidenziare se la forma confessionista del piccolo Principato, che in base all'art. 436 del Trattato di Versailles del 1919 si impegna ad esercitare i propri poteri tutelando anche gli interessi della Francia, non possa in realtà finire con l'ostacolare la regolare vita giuridica della Francia, in cui il supremo principio di laicità assurge a pilastro ed attributo essenziale della *République laïque*.

In conclusione, l'opera recensita costituisce un sicuro ed affidabile punto di riferimento per chiunque intenda approfondire il diritto ecclesiastico sammarinese. In questo senso, il volume non delude le aspettative, facendosi apprezzare per la completezza e la precisione. Allo stesso tempo, le riflessioni che sono suscite dalle peculiarità del sistema sammarinese sembrano suggerire la necessità di ulteriori studi. Tali indagini, partendo dall'osservazione delle scelte di politica ecclesiastica compiute dai micro-Stati sulla base di una più facile identificazione delle diverse componenti religiose all'interno del loro ridotto territorio (si pensi alla componente islamica presente in Liechtenstein, formata da circa 600 turchi), potrebbero positivamente contribuire all'analisi di nuovi possibili modelli di regolamentazione del fenomeno religioso adattabili anche all'interno degli Stati di maggiori dimensioni.

Fabio Balsamo

FRANCESCO D'AGOSTINO, *Diritto e religione*, Ariccia, Aracne, 2014, p. 160

L. Kolakowsky, ne *La rivincita del sacro nella cultura profana e nelle religioni* (1982), osserva che il ritorno al sacro si alterna quasi sempre ad una fase succedanea all'ateismo e all'agnosticismo.

Nell'ora presente si assiste ad un